



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 33 del 28/12/2021	Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:09** in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE		Si
Consigliera	PUDDU MICHELA	Si	
Consigliera	SERRAU TIZIANA		Si
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	MURA SERGIO	Si	
Consigliere	DEPLANO ENRICO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **8**

Consiglieri assenti: **3**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n.° 18, convertito dalla Legge 24/04/2020 n.°27, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Sindaco n.° 2 del 01/04/2020, con il Sindaco Francesco Usai, i Consiglieri Michela Puddu, Andrea Dino Puddu, Enrico Deplano, Gian Paolo Lai, Deplano Andrea presenti nella sede comunale ed i Consiglieri Maurizio Deplano, Mura Sergio ed il Segretario Comunale, sono collegati da remoto, in videoconferenza.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto. Durante l'illustrazione della proposta si collega da remoto il Consigliere Sergio Mura. Presenti n.° 8.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016”;

Visto in particolare l’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;**Richiamata** la propria deliberazione nr. 24 del 17.12.2018 avente ad oggetto: Razionalizzazione annuale delle società partecipate – ricognizione periodica partecipazioni possedute al 31/12/2017 Art. 20 D.Lgs.n.175/2016 – Determinazioni conseguenti;

Richiamata la propria deliberazione nr. 26 del 23.12.2019 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.n.175/2016;

Richiamata la propria deliberazione nr. 30 del 28.12.2020 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.n.175/2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2020, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- **CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO)**: consorzio per l'acquisto di energia. Essendo una "forma associativa" prevista da apposite disposizioni di legge o costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) non sono oggetto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (come già evidenziato nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 190/2014);

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	
			diretta	indiretta
03274810237	Corso Milano 55- Verona	D.35	0,09%	0%

- **L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA**, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	
			diretta	indiretta
02865400929	Via Cesare Battisti, 14- Cagliari	E.36.00	0,0008291 %	0%

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale

dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

Ritenuto doveroso evidenziare che non vi sono partecipazioni da alienare o che rientrino nella casistica prevista dalla legge;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D. Lgs. 267/2000, acquisito in data 15/12/2021 con prot.n.4569, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario formulata nel testo risultante dalla presente Deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.° 267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, riportati in calce:

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Udito il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente Deliberazione e dopo aver accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, passare alle operazioni di voto;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per appello nominale

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ussassai, alla data del 31 dicembre 2020, eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziali;

Di dare atto che tra le partecipazioni possedute, per le motivazioni indicate in premessa, non vi sono obblighi di alienazione in quanto trattasi di forme associative non disciplinate dal D. Lgs. 175/2016;

Di dare atto che sulla presente deliberazione ha espresso il parere favorevole il revisore dei conti, acquisito in data 15/12/2021 con prot.n.4569, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.;

Di dichiarare, con votazione separata e unanime, espressa per appello nominale, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.° 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole Ussassai, 15/12/2021 Il Responsabile del Servizio ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: . Ussassai, 15/12/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **28/12/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 31/12/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **31/12/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 31/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 31/12/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella